Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 354

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Umbria

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Giovedì 4 dicembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Chaka Ntsane, ambasciatore del Regno del Lesotho, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(11061)

Giovedì 4 dicembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abbas Kleist Sykes, ambasciatore della Repubblica di Tanzania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(11062)

Giovedì 4 dicembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Térence Nsanze, ambasciatore della Repubblica di Burundi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(11063)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **885.**

Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.

Dal 1° gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1° luglio 1979, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1° gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde.

Con la medesima decorrenza del 1° luglio 1979, la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, è ridotta di L. 90.152 mensili.

L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13ª mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, non è applicabile al personale ferroviario in attività di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Nei confronti dei dipendenti ferroviari cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° luglio 1979, titolari di pensione diretta a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, l'incremento annuo lordo della pensione, determinato dalla maggio-

razione di cui al terzo comma del precedente articolo 1, se, considerato virtualmente a sè stante, risulti inferiore all'importo annuo lordo di L. 865.460, deve essere integrato dalla somma necessaria a raggiungere tale importo.

La misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

Nei casi di pensione di riversibilità spettante agli aventi causa di dipendente deceduto in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979, la disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica sulla pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa. In tal caso la pensione di riversibilità va computata applicando sulla predetta pensione teorica le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 230 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa dei dipendenti collocati in quiescenza posteriormente al 1° luglio 1979 o deceduti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979 la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al precedente secondo comma. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 3.

Il premio industriale corrisposto al personale ferroviario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, è esteso, con decorrenza 1° luglio 1979, con i criteri e le modalità ivi previsti, al personale della carriera dirigenziale.

Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1979, il premio in questione viene corrisposto sotto forma di assegno *una tantum* di L. 10.000 per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Con decorrenza 1° gennaio 1980, si provvederà alla revisione delle misure del premio industriale corrisposto al personale ferroviario, compresi i dirigenti, con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel limite di spesa di L. 68.200 milioni annui.

Art. 4.

Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, è corrisposto un compenso *una tantum* di lire diecimila mensili per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1979.

Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, è corrisposto un compenso *una tantum* di lire quindicimila mensili.

I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Art. 5.

Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L. 800, a decorrere dal 1° luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1° luglio 1980.

Art. 6.

Il punto *A*) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1979, dal seguente:

« *A*) soprassoldo per lavoro domenicale.

A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi ».

A decorrere dal 1° luglio 1980 il soprassoldo per lavoro domenicale è elevato a L. 7.000.

Art. 7.

Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito, ai sensi degli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di macchina e di scorta treni è maggiorato del 120 per cento per ogni ora di sosta compiuta dagli interessati nelle località estere di confine con l'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali vengono effettuate le suddette soste.

Art. 8.

L'indennità di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1° luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1° luglio 1980.

Art. 9.

L'articolo 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1979, dal seguente:

« *A*) Al personale del servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

I. — Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra con un minimo di metri 500 . . . . L. 500

II. — Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra . . . . » 1.000

Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

B) Al personale del servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di L. 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.

D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.

Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo ».

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'articolo 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L. 500.

Art. 11.

L'articolo 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1980, dal seguente:

« Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:

		Viaggiatori		Merci	
		Locali	Altri	Omnibus e raccoglitori	Altri
TV	L.	20	18	40	28
Locom. Diesel . . .	»	12	10	22	16
Locom. TEcc; ALc; ALn	»	10	9	20	14

Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per km/virtuale.

I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori.

Per i servizi di manovra l'indennità di percorrenza viene corrisposta per km/reale, secondo le seguenti misure:

manovre TV . . . . L. 30

con altri generi di trazione . . . . . » 16 ».

Art. 12.

L'articolo 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1980, dal seguente:

« Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 5, elevato a lire 6 per i servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

Tali misure sono rispettivamente di lire 6 e di lire 7 per i servizi svolti su linee esercitate con il sistema del dirigente unico.

Al personale con mansioni di accudiente alle vetture-cuccette viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di L. 2,80.

Con provvedimento del direttore generale verranno stabilite le modalità per la determinazione del chilometro virtuale ».

Art. 13.

L'articolo 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1980, dal seguente:

« *A*) Al personale cui sono affidate le funzioni di capo treno compete un compenso orario di L. 360 quando, oltre alle suddette funzioni, svolge:

a) servizio in bagagliaio senza conduttore addetto alla presa e consegna colli;

b) servizio su treni merci senza ausiliario che funzioni da frenatore;

c) servizio di conduttore nel limite di due carrozze. Per la eventuale carrozza eccedente le due spetta un ulteriore compenso orario di pari importo ridotto a metà nel caso di veicoli con comando centralizzato di chiusura porte.

I compensi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) sono cumulabili.

B) Al personale di scorta ai treni compete un compenso orario di L. 360 per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, quando svolge le mansioni complete del profilo di conduttore.

Nel caso di parziale svolgimento di dette mansioni o di servizio svolto su veicoli con comando centralizzato di chiusura porte il compenso da attribuirsi per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

E' abrogato il compenso previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 1968, n. 23 ».

Art. 14.

Il punto *C*) dell'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è abrogato con effetto dal 1° giugno 1980.

Art. 15.

Il punto *A*) dell'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è abrogato con effetto dal 1° giugno 1980.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980 in complessive L. 408.225 milioni — di cui milioni 197.400 per le nuove tabelle di stipendio, milioni 82.200 per il premio industriale, milioni 39.600 per il conglobamento nello stipendio di L. 90.152 mensili dell'importo dell'indennità integrativa speciale, milioni 21.300 per la concessione *una tantum* di L. 90.000 per il primo semestre 1980 e milioni 67.725 per il miglioramento delle competenze accessorie di cui alla legge 11 dicembre 1970, n. 34, e successive modificazioni — si farà fronte, quanto a L. 30.000 milioni e 8.300 milioni a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101 e 1011 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1980 e, quando a L. 369.925 milioni, mediante sovvenzione del Ministero del tesoro, a fronte della quale viene corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero stesso per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in L. 315.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TABELLA

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DAL 1° GENNAIO 1980

ANNI DI PERMANENZA	—	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria
Iniziale	2.040.000	2.490.000	2.863.500	3.136.500	3.615.000	4.179.000	4.980.000	6.420.000
2	2.203.000	2.689.200	3.092.580	3.387.420	3.904.200	4.513.320	5.378.400	6.933.600
2	2.366.400	2.888.400	3.321.660	3.638.340	4.193.400	4.847.640	5.776.800	7.447.200
2	2.529.600	3.087.600	3.550.740	3.889.260	4.482.600	5.181.960	6.175.200	7.960.800
2	2.692.800	3.286.800	3.779.820	4.140.180	4.771.800	5.516.280	6.573.600	8.474.400
2	2.856.000	3.486.000	4.008.900	4.391.100	5.061.000	5.850.600	6.972.000	8.988.000
2	3.019.200	3.685.200	4.237.980	4.642.020	5.350.200	6.184.920	7.370.400	9.501.600
2	3.182.400	3.884.400	4.467.060	4.892.940	5.639.400	6.519.240	7.768.800	10.015.200
2	3.345.600	4.083.600	4.696.140	5.143.860	5.928.600	6.853.560	8.167.200	10.528.800
2	3.429.240	4.185.690	4.813.543	5.272.456	6.076.815	7.024.899	8.371.380	10.792.020
2	3.512.880	4.287.780	4.930.946	5.401.052	6.225.080	7.196.238	8.575.560	11.055.240
2	3.596.520	4.389.870	5.048.349	5.529.648	6.373.245	7.367.577	8.779.740	11.318.460
2	3.680.160	4.491.960	5.165.752	5.658.244	6.521.460	7.538.916	8.983.020	11.581.680
2	3.763.800	4.594.050	5.283.155	5.786.340	6.669.675	7.710.255	9.188.100	11.844.900
2	3.847.440	4.696.140	5.400.558	5.915.436	6.817.890	7.881.594	9.392.280	12.108.120
2	3.931.080	4.798.230	5.517.961	6.044.032	6.966.105	8.052.933	9.596.460	12.371.340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980, n. 886.

Autorizzazione all'emissione nel 1980 di una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Verona '80 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1980 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593 — con l'emissione di una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Verona '80 »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1980, di una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Verona '80 ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche della cartolina di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1980
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 285

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate le seguenti nuove condizioni particolari di polizza, da applicarsi a tariffe già autorizzate, presentate dalla società Italiana vita, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione denominata « Serie speciale », relative alla tariffa n. 72 (M.F.) - assicurazione di rendita differita a premio annuo costante, con controassicurazione (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962);

condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione denominata « Serie speciale », relative alla tariffa n. 20 - assicurazione mista, a premio annuo costante (approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1978).

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(11451)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Ceretti e Tanfani, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente la interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 2 dicembre 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della Ceretti e Tanfani S.p.a., con sede in Milano, via Durando, 18, nonché il collegamento della stessa società con la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Ceretti e Tanfani S.p.a. quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 8 aprile 1980 a carico della Redaelli-Sidas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Ceretti e Tanfani S.p.a., con sede in Milano, via Durando, 18, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda il 19 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore; il Giornale.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11482)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. G.A.M., con sede amministrativa in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 6 dicembre 1980, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 95/1979 l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.p.a. G.A.M., con sede legale in Cosenza, viale della Repubblica, 171 e sede amministrativa in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. G.A.M., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. G.A.M., con sede legale in Cosenza, viale della Repubblica, 171 e sede amministrativa in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11481)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Autorizzazione alla « Capelo et Zuber - Societé civile », con sede sociale in Parigi e con rappresentanza in Milano, all'esercizio della attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1980, con il quale la « Fis - Fiduciaire Generale Capelo et Zuber - Societé civile », con sede in Parigi, è stata autorizzata all'esercizio della attività di revisione nel territorio della Repubblica italiana, a mezzo di propria stabile rappresentanza in Milano, ai sensi delle citate norme;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 28 maggio 1980, con il quale la predetta società ha modificato la propria ragione sociale in « Capelo et Zuber - Societé civile », a seguito della cessione di quote sociali a favore dei signori Francois Capelo e Jacques Zuber;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio della attività di revisione, rilasciata con il decreto 12 giugno 1980 indicato nelle premesse alla « Fis - Fiduciaire Generale Capelo et Zuber - Societé civile », è confermata alla « Capelo et Zuber - Societé civile », con sede sociale in Parigi e con propria stabile rappresentanza in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11355)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978, 10 marzo 1978, 20 giugno 1979, 26 settembre 1979, 17 novembre 1980, 18 novembre 1980 e 19 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 25 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11509)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978, 10 marzo 1978, 20 giugno 1979, 26 settembre 1979, 17 novembre 1980, 18 novembre 1980, 19 novembre 1980 e 15 dicembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 25 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11510)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11445)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Caratteristiche tecniche delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di cui trattasi, recanti l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, concernente misure fiscali urgenti;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979 con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle ripetute marche per l'anno 1980 nei valori da L. 5.500 (*cinquemilacinquecento*), L. 6.500 (*seimilacinquecento*) e L. 8.000 (ottomila);

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle suddette marche per l'anno 1981;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1981, sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta mm. 20×24 e nel formato stampa mm. 17×21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

La vignetta, comune a tutti e tre i valori poggia sul lato corto del formato e riporta la leggenda « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI », e « CONCESSIONI GOVERNATIVE », l'anno di validità « 1981 » scritto in cifre e il valore delle marche, espresso in cifre, inseriti in una composizione costituita da un fondino a grafico sul quale sono sovraimpressi un'autovettura ed un motore stilizzati.

I valori in cifre sono stampati: in colore viola per il valore da L. 5.500; in colore verde marcio per il valore da L. 6.500; in colore arancio per il valore da L. 8.000.

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 5.500: rosso;
L. 6.500: azzurro;
L. 8.000: verde.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11507)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita la imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94;

Visto l'art. 22, secondo comma, del citato decreto, n. 633, che prevede, ai fini della fatturazione e degli adempimenti connessi, la possibilità di applicare le norme riguardanti i commercianti al minuto e le altre attività assimilate a categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato;

Visto l'art. 29, quarto comma, dello stesso decreto n. 633;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle richiamate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del disposto dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali sono tenuti alla emissione della fattura soltanto dietro specifica richiesta scritta da parte degli utenti.

La richiesta della fattura deve essere indirizzata al soggetto che ha prestato il servizio di traghettamento, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dell'utente (per i soggetti domiciliati all'estero ubicazione della stabile organizzazione in Italia) ovvero in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome ed il cognome;

b) data del traghettamento, tipo e targa del veicolo, importo pagato.

La fattura sarà emessa entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella fattura dovrà essere evidenziato l'ammontare complessivo dei corrispettivi pagati e della relativa imposta.

Nel caso in cui i corrispettivi siano regolati mediante « carte di credito » a pagamento differito, la fattura dovrà essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i traghettamenti.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli importi dei traghettamenti e delle eventuali prestazioni accessorie, sono registrati per riepilogo mensile, entro il mese successivo a quello in cui gli importi medesimi sono stati riscossi.

Nella determinazione dell'ammontare dei corrispettivi relativi ai traghettamenti devono essere computati anche quelli delle operazioni effettuate con emissione di fattura.

Ai sensi dell'art. 29, quarto comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, i soggetti che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati, sono dispensati, relativamente a tali prestazioni, dalla presentazione dell'elenco clienti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto affari internazionali, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980, registro n. 488 Esteri, foglio n. 350, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, all'Istituto affari internazionali (IAI), in Roma, è riconosciuta la personalità giuridica a seguito di istanza del 27 ottobre 1976 presentata dal direttore prof. ing. Cesare Merlini, in esecuzione della delibera adottata dall'assemblea generale straordinaria in data 20 giugno 1975, per atti notaio Vincenzo Papi di Roma reg. n. 24167/10774.

(11292)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Metronotte - Società cooperativa a r.l. », in Torino.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1980 la società cooperativa di produzione e lavoro « Metronotte - Società cooperativa a r.l. », in Torino, costituita per rogito dott. Bruno Baglio in data 29 luglio 1972, rep. n. 26763, reg. soc. n. 1135/72, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Fantozzi.

(11412)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Four films production - Cooperativa cinematografica a responsabilità limitata », in Roma.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1980 la società cooperativa di produzione e lavoro « Four films production - Cooperativa cinematografica a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Giuliani in data 9 giugno 1971, rep. n. 1600, reg. soc. n. 1807/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Ugo Scala.

(11413)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Gudo Visconti e Anzano del Parco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 28 ottobre 1980, n. 1401: comune di Gudo Visconti (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 11 maggio 1979, n. 25 e 23 luglio 1979, n. 40 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 luglio 1980, n. 58);

deliberazione 28 ottobre 1980, n. 1402: comune di Anzano del Parco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 marzo 1979, n. 19 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 luglio 1980, n. 59).

(11416)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di infermiere (qualificato) nei ruoli organici degli operai della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Nel supplemento straordinario al n. 12 del 1980 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 18 dicembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1980, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 338, che approva la graduatoria del concorso ad un posto di infermiere (qualificato) nei ruoli organici degli operai del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1978.

(11435)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di preparatore specializzato di laboratori tecnologici (radiologia) nei ruoli organici degli operai della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Nel supplemento straordinario al n. 12 del 1980 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 18 dicembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1980, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 339, che approva la graduatoria del concorso a tre posti di preparatore specializzato di laboratori tecnologici (radiologia) nei ruoli organici degli operai del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1978.

(11436)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso ad un posto di elettricista (qualificato) nei ruoli organici degli operai della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Nel supplemento straordinario al n. 12 del 1980 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 18 dicembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1980, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 340, che dichiara concluso con esito negativo il concorso ad un posto di elettricista (qualificato) nei ruoli organici degli operai del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1978.

(11437)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo con le seguenti modalità:

PROGETTO *A*

(*Progetto ispezione del lavoro decorrente dal* 15 *febbraio* 1978)

1) Qualifica di inquadramento: consigliere (ruolo ispettorato del lavoro) Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di prima categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 31 gennaio 1981, alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

2) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di prima categoria con diploma di laurea in ingegneria.

La prova scritta si terrà il giorno 14 febbraio 1981, alle ore 8 presso il C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

3) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di prima categoria con diploma di laurea in medicina e chirurgia.

La prova scritta si terrà il giorno 14 febbraio 1981, alle ore 8, presso il C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

4) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di prima categoria con diploma di laurea in chimica.

La prova scritta si terrà il giorno 14 febbraio 1981, alle ore 8, presso il C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

5) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di prima categoria con diploma di laurea in scienze agrarie.

La prova scritta si terrà il giorno 14 febbraio 1981, alle ore 8, presso il C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

6) Qualifica di inquadramento: segretario (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di seconda categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 2 febbraio 1981, alle ore 8, presso le sedi sottoindicate:

Torino: presso istituto salesiano S. Giovanni Evangelista, via Madama Cristina n. 1, per i candidati in servizio negli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna;

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati in servizio negli uffici aventi sede nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna Campania, Puglia, Basilicata;

Messina: Università degli studi, istituto di botanica, via Pietro Castelli n 6, per i candidati in servizio negli uffici aventi sede nelle regioni Calabria e Sicilia.

7) Qualifica di inquadramento: coadiutore (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di terza categoria

La prova scritta si terrà il giorno 31 gennaio 1981, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

8) Qualifica di inquadramento: commesso (ruolo ispettorato del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di quarta categoria.

La prova pratica di scrittura sotto dettato si terrà il giorno 7 febbraio 1981, alle ore 8, presso il C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

PROGETTO *B*

(*Progetto servizi statali dell'impiego decorrente dal* 15 *febbraio* 1978)

1) Qualifica di inquadramento: consigliere (ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di prima categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 18 febbraio 1981, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

2) Qualifica di inquadramento: segretario (ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di seconda categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 21 febbraio 1981, alle ore 8, presso le sedi sottoelencate:

Milano: centro C.A.P.A.C., viale Murillo n. 17 (Politecnico del commercio) per i candidati in servizio nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta.

Bologna: facoltà d'ingegneria, viale Risorgimento n. 2, per i candidati in servizio nelle regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo.

Roma: C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), per i candidati in servizio nelle regioni: Lazio e Sardegna.

Bari: villaggio del fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, per i candidati in servizio nelle regioni Puglia e Molise.

Napoli: Istituto universitario di magistero « Suor Orsola Benincasa », corso Vittorio Emanuele n. 290, per i candidati in servizio nelle regioni Campania e Basilicata.

Catania: ospizio salesiano « S. Cuore », via del Bosco n. 71, Catania-Barriera, per i candidati in servizio nelle regioni Calabria e Sicilia.

3) Qualifica di inquadramento: coadiutore (ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di terza categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 24 gennaio 1981, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Torino: presso istituto Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, per i candidati in servizio nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Milano: presso il centro C.A.P.A.C., viale Murillo n. 17, presso il Politecnico del commercio, per i candidati in servizio nella regione Lombardia.

Verona: presso l'ente autonomo « Fiera di Verona », padiglione n. 24, ingresso B, viale del Lavoro n. 8, per i candidati in servizio nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Toscana.

Roma: presso il C.A.P. « Teresa Gerini », via Tiburtina (Ponte Mammolo), per i candidati in servizio nelle regioni Umbria, Marche e Lazio.

Napoli: presso l'Istituto universitario di magistero « Suor Orsola Benincasa », corso Vittorio Emanuele n. 290, per i candidati in servizio nelle regioni Molise, Campania e Basilicata.

Bari: presso il villaggio del fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, per i candidati in servizio nelle regioni Puglia e Abruzzo.

Reggio Calabria: presso C.I.A.P.I., via Nazionale Catona, per i candidati in servizio nella regione Calabria.

Catania: presso l'ospizio salesiano « S. Cuore », via del Bosco n. 71, Catania-Barriera, per i candidati in servizio nella regione Sicilia.

Cagliari: presso l'istituto salesiano, centro di formazione professionale, via Don Bosco, Selargius, Cagliari, per i candidati in servizio nella regione Sardegna.

4) Qualifica di inquadramento: commesso (ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di quarta categoria.

La prova pratica di scrittura sotto dettato si terrà il giorno 31 gennaio 1981, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione di sede di una o più prove scritte o pratiche.

In tal caso verrà data tempestiva comunicazione.

(11542)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Ugo Barbieri, nato a Voghera il 20 giugno 1931, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta

Articolo unico

Il dott. Ugo Barbieri, nato a Voghera il 20 giugno 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ematologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 10 maggio 1978 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11438)

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 24 gennaio 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Fagetti Natale, nato a Cairate il 13 gennaio 1928;
Maffeo Giulio, nato a Varazze il 20 gennaio 1931;
Mansani Francesco Enzo, nato a Cecina il 16 marzo 1927;
Tramontano Giovanni, nato a Pagani il 6 maggio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11439)

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione, presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per lo effetto l'art. 1 del precedente decreto del 6 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Fantini Alberto, nato a Bologna il 23 luglio 1923;

Tabocchini Vladimiro, nato a Roma il 18 dicembre 1928;

Ventura Raffaela, nata a Cellino S. Marco il 5 settembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Revoca del concorso ad un posto di medico scolastico generico del consorzio igienico sanitario di Scandiano

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico scolastico generico del consorzio igienico sanitario di Scandiano, bandito con decreto 5 dicembre 1979, n. 412, è revocato.

(11479)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione della provincia di Nuoro.

Con decreto 4 dicembre 1980, n. 37/7428, dell'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione della provincia di Nuoro, già bandito con decreto assessoriale 9 giugno 1980, n. 15/2839.

Le domande di partecipazione dovranno pertanto pervenire all'ufficio medico provinciale di Nuoro entro e non oltre le ore 14 del 2 marzo 1981.

(11480)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto di questo ufficio 24 novembre 1980, n. 1258, è stato indetto pubblico concorso per l'assegnazione di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1979. Scadenza ore 12 del 28 febbraio 1981. Per informazioni, rivolgersi a questo ufficio.

(11441)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(4390/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di assistente Rx

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente Rx.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(4383/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(4384/S)

OSPEDALI « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

4387/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria addetto alla divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(4385/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di neuroradiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio assunzioni dell'ente in Udine.

(4389/S)

OSPEDALE « CARD. PANICO » DI TRICASE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente della sezione di urologia;

quattro posti di assistente per guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(4388/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4393/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4394/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 luglio 1979, n. **179**.

Concessione di un contributo quale concorso della Regione siciliana al recupero delle salme ancora disperse in seguito alla sciagura aerea di Punta Raisi del 23 dicembre 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 4 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 quale concorso della Regione siciliana alle spese per il recupero, con idonei mezzi tecnici, delle salme ancora disperse in seguito alla sciagura aerea di Punta Raisi del 23 dicembre 1978.

Art. 2.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvederà a corrispondere la somma indicata all'articolo precedente alla società che sarà all'uopo incaricata delle ricerche, previo parere degli organi tecnici ministeriali e ad avvenuta esecuzione dei lavori di recupero.

Art. 3.

All'onere di L. 50.000.000 a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo.

In dipendenza delle disposizioni che precedono, nel bilancio della Regione per l'anno in corso, titolo I - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - rubrica 5 - categoria IV, è istituito il cap. 48610, codici: 4.2.20./5.3.3./1/1/19/-/1/: « Concorso della Regione nelle spese per il recupero delle salme disperse nella sciagura aerea di Punta Raisi », più 50 milioni ed è correlativamente ridotto di pari importo il cap. 60751 della rubrica bilancio e finanze.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1979

MATTARELLA

GIULIANO

LEGGE 28 luglio 1979, n. **180**.

Interventi urgenti per il settore forestale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 4 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sullo stanziamento iscritto al cap. 56913 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare interventi per la demanializzazione ed il miglioramento dei boschi di interesse naturalistico per l'attuazione di un programma-stralcio nel settore della forestazione relativo all'annualità 1978 fino all'ammontare di L. 3.490.916.000.

Art. 2.

Il programma relativo agli interventi di cui al precedente articolo, in applicazione del disposto degli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, predisposto dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, è approvato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 3.

Gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi saranno effettuati secondo gli indirizzi del piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi, deliberato dalla giunta regionale, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

Per l'attuazione del piano di cui al comma precedente, ad integrazione dei finanziamenti già disposti, è stanziata la somma di lire 4.000 milioni.

La predetta somma viene utilizzata per l'attuazione dei seguenti interventi prioritari:

a) apertura, ampliamento e manutenzione di viali parafuoco e strade di servizio;

b) ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti da incendio;

c) manutenzione di opere boschive ricadenti nei bacini montani, ivi comprese quelle realizzate con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno;

d) opere di approvvigionamento idrico;

e) spese per il funzionamento dei gruppi e nuclei antincendio e per il personale stagionale addetto al servizio di avvistamento e di pronto intervento;

f) spese varie di funzionamento degli apparati antincendio, ivi compreso l'impiego, mediante convenzioni, di mezzi aerei adeguatamente attrezzati.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la difesa dei boschi dagli incendi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, nonché per la manutenzione straordinaria dei complessi boscati e delle relative infrastrutture ricadenti nel demanio forestale della Regione, dei comuni o di proprietà privata tuttora in regime di temporanea occupazione, ivi compresi quelli realizzati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi, da eseguirsi in amministrazione diretta, saranno tempestivamente disposti dagli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per territorio, i quali provvederanno, in ogni caso, all'immediato inizio dei lavori.

Della necessità degli interventi i suddetti ispettori daranno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che, entro i successivi sette giorni, dovrà approvare le proposte e disporre l'accreditamento dei fondi occorrenti.

Entro il più breve termine e, comunque, non oltre trenta giorni dall'inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'ispettore ripartimentale delle foreste.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si prescinde dal parere della conferenza permanente delle comunità montane di cui all'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Art. 6.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, nominati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 91, restano in carica sino al 31 dicembre 1980.

Art. 7.

In relazione alle esigenze connesse ad attività antincendio, il personale del Corpo forestale può essere destinato, in via eccezionale e temporanea, ai centri radio e telecomunicazioni ed apparecchiature elettroniche collegate, per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.

Art. 8.

All'onere di lire 9.000 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, derivante dalla applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, si provvede:

quanto a lire 4.000 milioni con le economie del cap. 60751 relativo all'esercizio finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 1977;

quanto a lire 5.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio 1979:

cap. 14606, meno lire 400 milioni;
cap. 14608, meno lire 200 milioni;
cap. 14609, meno lire 100 milioni;
cap. 55456, meno lire 120 milioni;
cap. 55526, meno lire 1.400 milioni;
cap. 55565, meno lire 980 milioni;
cap. 55566, meno lire 800 milioni;
cap. 56771, meno lire 1.000 milioni.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 28 luglio 1979, n. **181.**

Eliminazione di residui dal bilancio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 4 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I residui attivi al 1° gennaio 1979 sui seguenti capitoli di entrata del bilancio della Regione, sono eliminati con effetto dall'entrata in vigore della presente legge:

cap. 7952, L. 799.816.858. Avanzi di gestione delle aziende speciali regionali;

cap. 8062, L. 987.249.726. Entrate derivanti dalla gestione delle aziende speciali delle zone industriali di Catania, Palermo, Caltanissetta, Ragusa, Messina, Porto Empedocle e Trapani;

cap. 8181, L. 96.579.314. Entrate derivanti dalla gestione dell'azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane;

cap. 9328, L. 41.347.212. Recupero delle somme anticipate per la corresponsione al personale dell'Amministrazione centrale della Regione di acconti sulla indennità di cui all'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

Art. 2.

E' convalidata l'eliminazione dei residui attivi ammontanti a L. 43.629.065 del capitolo di entrata 8011 « Entrate derivanti dalla gestione dell'azienda speciale della Gazzetta ufficiale della Regione », effettuata con il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1978.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni che precedono, è correlativamente ridotta la quota utilizzabile dell'avanzo finanziario accertato alla chiusura dell'esercizio 1978.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

LEGGE 28 luglio 1979, n. **182.**

Istituzione di corsi di riqualificazione professionale in favore dei lavoratori delle ditte Cora confezioni tessili di Messina, Manifatture confezioni tessili Il Monello di Messina e Maglificio Tukor di Barcellona Pozzo di Gotto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 4 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti del Maglificio Tukor di Barcellona Pozzo di Gotto che risultavano occupati alla data del 2 maggio 1979 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di giorni centottanta effettivi con inizio dal 1° agosto 1979 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al cento per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'azienda Maglificio Tukor con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

Per l'attuazione dei corsi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Art. 3.

Al fine di continuare i corsi di riqualificazione professionale disposti in favore dei dipendenti dell'azienda Cora confezioni tessili di Messina con legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, ed in favore dei dipendenti dell'azienda Manifatture confezioni tessili Il Monello di Alfredo Micali di Messina con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, integrata dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 77, e prorogati con la legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni così distinta: lire 150 milioni per i lavoratori dell'azienda Manifatture confezioni tessili Il Monello e lire 300 milioni per l'azienda Cora confezioni tessili.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, con le modalità indicate nelle leggi regionali richiamate, provvederà a reistituire i corsi di riqualificazione, la cui durata è stabilita in centottanta giorni effettivi.

Art. 4.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 600 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione di pari importo del cap. 21156 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. In dipendenza delle disposizioni che precedono lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato dell'importo di lire 600 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21156 del bilancio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 28 luglio 1979, n. **183**.

Istituzione di corsi di riqualificazione professionale in favore dei lavoratori della S.p.a. Ceramica di Caltagirone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 4 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti che risultavano occupati alla data del 31 maggio 1978 presso la S.p.a. Ceramica di Caltagirone e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 1° agosto 1979 e la loro gestione potrà essere affidata dall'assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

In tal caso essa ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda; il gestore corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico del gestore dei corsi predetti.

Art. 3.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione di pari importo del cap. 21154 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. In dipendenza delle disposizioni che precedono lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato dell'importo di lire 200 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21154 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 28 luglio 1979, n. **184**.

Norme relative al controllo igienico-sanitario degli impianti di produzione e di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 4 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana, le leggi nazionali dirette alla tutela igienico-sanitaria per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi si applicano con le specificazioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

La mappa delle acque marine di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, contenente la classificazione delle acque marine sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e di quelle utilizzate per la molluschicoltura, è approvata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per la sanità di concerto con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla base di specifiche proposte formulate dagli uffici del medico provinciale, sentite le commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

Con la stessa procedura vengono approvati entro il 31 dicembre di ogni anno gli aggiornamenti annuali della mappa.

Art. 3.

Alle commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è attribuita la competenza consultiva nel settore della molluschicoltura.

A tal fine le commissioni provinciali sono integrate:

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli operatori della molluschicoltura designato dalla rispettiva associazione di categoria, ovvero, in mancanza, dalla rispettiva camera di commercio;

da un esperto del settore designato dal medico provinciale.

L'integrazione di cui al precedente comma è effettuata con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

La durata in carica degli anzidetti componenti è di cinque anni.

I compensi sono determinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3.

Art. 4.

Le funzioni attinenti al controllo sanitario sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento, deposito di molluschi eduli, sono attribuite al medico provinciale, al quale pertanto spetta l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, nonché l'esercizio di ogni altro potere di vigilanza e repressione.

Art. 5.

Per favorire lo sviluppo e il potenziamento degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, la giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva un piano di interventi finanziari predisposto dall'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, sulla base delle richieste avanzate, per il tramite dei medici provinciali, da parte di cooperative, di molluschicultori singoli o associati e di enti pubblici.

Il finanziamento è concesso dall'assessore regionale per la sanità nella misura del 90 per cento della spesa relativa alla progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti nel caso in cui si tratti di richieste avanzate da cooperative o da enti pubblici, e fino al 70 per cento negli altri casi.

Art. 6.

Nella redazione del piano generale degli interventi finanziari dovrà preventivamente operarsi una ripartizione delle disponibilità esistenti, individuando aree omogenee di intervento in relazione all'indice di densità degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

In tali aree dovranno essere soddisfatte con preferenza le richieste avanzate da cooperative e da enti pubblici.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì per gli invertebrati marini eduli individuati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1979

MATTARELLA

PLACENTI — FASINO

(11381)

LEGGE 9 agosto 1979, n. 185.

Calendario per la stagione venatoria 1979-80.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'11 agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'emanazione di una legge organica che regolamenti la materia, l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana è autorizzato nei giorni di sabato, domenica, nonchè lunedì o mercoledì per i seguenti periodi e per le specie sottoelencate:

a) dal 26 agosto 1979 al 31 dicembre 1979: coniglio selvatico, lepre comune, fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, verdone, fanello, spioncello;

b) dal 26 agosto 1979 al 31 dicembre 1979: quaglia, tortora, calandro, prispolone, merlo;

c) dal 26 agosto 1979 al 28 febbraio 1980: germano reale, folaga, gallinella d'acqua;

d) dal 26 agosto 1979 al 31 marzo 1980: passero, passera mattugia, storno, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, chiurlo, pittima minore, pettegola, combattente, donnola, volpe;

e) dal 16 settembre 1979 al 28 febbraio 1980: beccaccia;

f) dal 16 settembre 1979 al 31 marzo 1980: cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella.

Art. 2.

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito dell'apposito tesserino, rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana.

Il numero del tesserino deve essere riportato a margine della licenza di caccia.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il tesserino è valido in tutto il territorio della Repubblica italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e di quelle delle regioni nelle quali si intende cacciare.

Analoga validità ha il tesserino, rilasciato dalle altre regioni, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, nel rispetto della presente legge, del calendario venatorio qui vigente ed in particolare nel numero delle giornate venatorie consentite, cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni. Anche i capi di selvaggina abbattuti sono cumulabili ai fini del raggiungimento dei limiti giornalieri e per specie.

Art. 3.

Per fronteggiare l'eccessivo moltiplicarsi del coniglio selvatico e dei passeracei nelle isole di Ustica e di Pantelleria, che ha provocato gravi danni all'agricoltura, in deroga al precedente art. 1, è autorizzata, nelle predette località, la caccia e la cattura delle specie sopra indicate, anche nelle zone interessate ad opere di conservazione del suolo, con esclusione di quelle rimboschite, in modo continuativo e senza limitazione del numero dei capi da abbattere fino al 31 dicembre 1979.

Allo scopo di prevenire gravi danni all'agricoltura, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, può autorizzare i competenti comitati provinciali della caccia a provvedere esclusivamente alla cattura delle specie indicate nel precedente comma anche in periodi in cui l'esercizio delle attività venatorie non è autorizzato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 milioni.

Art. 4.

Fermi restando i divieti previsti dalle leggi in vigore, l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone che costituiscono un rifugio naturale ed un *habitat* particolarmente adatto per la fauna selvatica: invaso diga « Rubino » in contrada « Margi » di Trapani, lago « Biviere » di Gela e località « Salsa » di Siculiana.

I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvederanno a delimitare le zone suddette e ad apporvi le apposite tabelle.

Art. 5.

All'onere di lire 30 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 9 agosto 1979, n. **186.**

Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei comuni delle province di Messina e Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi urgenti previsti dall'art 21 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e gli interventi integrativi regionali a favore dei comuni della provincia di Messina, nonchè dei comuni di Favara e Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento, danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978, si attuano secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Per lavori di pronto intervento relativi ai corsi d'acqua in provincia di Messina — con precedenza per quelli di terza categoria — è destinata la somma di lire 6.000 milioni.

Il programma di impiego della somma suddetta è formulato dall'assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ufficio del genio civile di Messina, ed approvato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Una quota pari al 20 per cento della somma di cui al primo comma deve essere accantonata per fare fronte ad eventuali maggiori occorrenze, ivi comprese quelle per revisione prezzi.

All'esecuzione dei lavori provvede l'ufficio del genio civile di Messina. A tal fine la somma di cui al primo comma e accreditata all'ingegnere capo, cui è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere.

L'ingegnere capo predispone i progetti, avvalendosi, se necessario, di professionisti privati; li approva direttamente entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, e previo parere del comitato tecnico-amministrativo regionale oltre tale importo; provvede direttamente alle gare di appalto, alla stipula dei contratti — avvalendosi, se necessario, dell'ufficio contratti dell'assessorato regionale dei lavori pubblici — nonchè all'esecuzione dei lavori e ai relativi pagamenti, prescindendo da ogni autorizzazione od approvazione; entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere, invia all'assessorato regionale dei lavori pubblici il conto finale.

Compete all'assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

Entro tre mesi dal rilascio del certificato di collaudo l'ingegnere capo invia all'assessorato regionale dei lavori pubblici il rendiconto finale delle spese sostenute per la esecuzione delle singole opere.

Art. 3.

Per lavori di riparazione e di ripristino di strade provinciali nel territorio della provincia di Messina è assegnata all'amministrazione provinciale di Messina la somma di lire 500 milioni alla cui erogazione si provvede mediante versamento diretto.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione provinciale di Messina delibera, con apposito atto consiliare, il programma di impiego della somma di cui al primo comma.

Copia della deliberazione è comunicata, entro dieci giorni dall'adozione, all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere sono attribuite all'amministrazione provinciale di Messina, la quale provvede direttamente a tutti gli adempimenti.

Per i pareri tecnici sui progetti si applica l'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 4.

Per lavori urgenti di riparazione e ripristino di opere pubbliche di competenza comunale, con preferenza per quelle di rilevante interesse igienico-sanitario, è destinata la somma di lire 2.500 milioni per i comuni della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ufficio del genio civile di Messina.

Per sistemazione di valloni; costruzione di canali di gronda; completamento della viabilità di interesse comunale; bonifica, arginamento e sistemazione di torrenti e relative opere di urbanizzazione, con particolare riguardo ai tratti che attraversano l'abitato, nonchè per ogni altra opera di interesse degli enti locali, è autorizzata la spesa di lire 12.950 milioni da eseguirsi nei comuni e per le somme appresso indicate:

Favara, lire 2.350 milioni; Palma di Montechiaro, lire 2.000 milioni di cui lire 1.500 milioni per lavori urgenti di riparazione e di ripristino; S. Pier Niceto, lire 1.000 milioni; Gualtieri Sicaminò, lire 1.500 milioni; Pace del Mela, lire 1.200 milioni; S. Filippo del Mela, lire 400 milioni; S. Lucia del Mela, lire 400 milioni; Castroreale, lire 400 milioni; Montalbano, lire 400 milioni; Rometta, lire 400 milioni; Condrò, lire 300 milioni; Valdina, lire 300 milioni; Saponara, lire 400 milioni; Villafranca Tirrena, lire 400 milioni; Venetico, lire 300 milioni; Meri, lire 300 milioni; Milazzo, lire 900 milioni.

Le predette somme sono versate ai comuni interessati con l'osservanza delle modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

I comuni di cui al secondo comma sono esclusi dalla ripartizione delle somme di cui al primo comma.

I comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'assessore regionale per i lavori pubblici, il programma di ripartizione delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consortile dei comuni di Spadafora, Torregrotta e Venetico.

Art. 6.

A favore delle imprese artigianali e commerciali dei comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché di quelli della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Messina, che hanno subito distruzione o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte, è concesso il contributo fino al 50 per cento del danno subìto ed accertato e comunque non superiore a lire 50 milioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750 milioni.

Art. 7.

A favore delle imprese industriali ubicate nei comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché in quelli della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del presi-

dente della Regione sulla base degli accertamenti effettuati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Messina, che hanno subito distruzione o gravi danneggiamenti alle attrezzature ed alle scorte, è concesso un contributo non superiore al 50 per cento del danno subito ed accertato e comunque non superiore a lire 50 milioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

Art. 8.

Alla erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 7 provvedono i comuni a mezzo di delibera del consiglio comunale, su domanda degli interessati, da presentarsi ai comuni medesimi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese dovranno risultare regolarmente iscritte alle camere di commercio al tempo dell'evento calamitoso.

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi sono versati ai comuni con l'osservanza delle modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

I comuni sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

Art. 9.

Nei comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché in quelli della provincia di Messina, individuati a termini del precedente art. 4, a favore delle famiglie che hanno subìto danni a mobili e suppellettili della propria abitazione, è concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 2 milioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai capi famiglia, su domanda dei medesimi da presentarsi al comune nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale.

I fondi occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono assegnati ai comuni sulla base di specifiche motivate richieste dei medesimi rivolte all'assessorato regionale degli enti locali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

Art. 10.

A favore delle aziende agricole danneggiate dal nubifragio del 20 ottobre 1978 sono applicabili gli articoli 4, 5, primo e secondo comma, e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze suddette le aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori indicati nella proposta di delimitazione avanzata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di delimitazione, agli uffici periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, per i prestiti, nei limiti e con le modalità della legge 25 maggio 1970, n. 364, agli istituti di credito.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

Art. 11.

Per lavori di riparazione, miglioramento, ripristino, costruzione e ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di fognature, di acquedotti, di ospedali, di strade non statali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali ricadenti nei comuni di Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa della provincia di Messina colpiti dal terremoto dell'autunno 1967 e dai successivi eventi sismici degli anni 1977 e 1978, e autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

A valere sulle disponibilità del cap. 70454 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, per le finalità indicate negli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, da erogarsi con le modalità previste dalla legge medesima, in favore dei comuni di cui al comma precedente è destinata la somma di lire 5.000 milioni per l'eliminazione dei danni arrecati dai terremoti indicati nel comma stesso.

Per le finalità previste dal comma precedente è altresì autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da erogarsi con le modalità indicate nel comma stesso.

Per i lavori di riparazione e ripristino degli edifici di culto, nei predetti comuni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'assessore regionale per i lavori pubblici, il programma di ripartizione delle somme ai comuni di cui ai precedenti commi.

Le predette somme sono versate ai comuni interessati con l'osservanza delle modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

I comuni sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

Entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione il consiglio comunale procede alla ripartizione delle somme disponibili tra i diversi interventi previsti dal primo comma, con deliberazione soggetta ai normali controlli.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, in quanto compatibili.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, è sostituito con il seguente:

« La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti purché intervengano i componenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*); essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti ».

Art. 13.

Le opere di cui agli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 14.

All'onere di lire 39.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede quanto a lire 15 mila milioni con l'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato con l'art. 21 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e quanto a lire 24.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1979

MATTARELLA

ALEPPO — TRINCANATO — CARDILLO

LEGGE 9 agosto 1979, n. 187.

Assunzione straordinaria di personale presso i comuni delle zone del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968 e presso i comuni della provincia di Messina danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 1978 e modifiche agli articoli 11 e 14 della legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 12 luglio 1979, recante: « Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei comuni delle province di Messina e di Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *agosto* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare l'esecuzione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile posti a carico dei comuni e connessi all'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale ed in ultimo dal decreto-legge

24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, i comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, possono avvalersi, limitatamente al periodo di tre anni, dell'opera straordinaria di personale fornito di diploma di ragioniere e di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai comuni di Patti, Castroreale, S. Angelo di Brolo, Naso, Lipari, della provincia di Messina, maggiormente danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile del 1978, per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile connessi all'applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 394 e dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38.

Le unità da assumere non possono essere superiori a:

un ragioniere ed una unità da adibire a mansioni esecutive per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

due ragionieri e due unità da adibire a mansioni esecutive per i comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

due ragionieri e tre unità da adibire a mansioni esecutive per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Per le assunzioni straordinarie del personale sopra indicato i comuni interessati provvedono secondo le prescrizioni e le modalità contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai fini dell'assunzione di cui al precedente art. 1, i comuni interessati devono chiedere apposita autorizzazione all'assessore regionale per gli enti locali che si riserva di rilasciarla in relazione alla specifica dotazione organica del personale dei comuni richiedenti, sulla base delle documentate esigenze di servizio derivanti dalla applicazione delle norme contenute nella legislazione richiamata al precedente articolo e, per il personale da adibire a mansioni esecutive, sulla base della attestazione del sindaco di cui al successivo art. 3.

L'autorizzazione alle assunzioni, pena la decadenza dal beneficio di cui alla presente legge, deve essere richiesta all'assessore regionale per gli enti locali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il personale di cui alla presente legge deve essere iscritto nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive aggiunte e modificazioni, e assunto con l'osservanza delle relative graduatorie.

Il personale da adibire a mansioni esecutive è sottoposto a prova pratica di dattilografia tendente a dimostrare la capacità a disimpegnare tale lavoro. Di tale dimostrazione fa fede apposita attestazione del sindaco.

L'assunzione del personale, previa l'autorizzazione dell'assessore regionale per gli enti locali di cui al precedente art. 2, avviene mediante la adozione, da parte dei comuni interessati, di apposita deliberazione consiliare.

Art. 4.

Al personale assunto ai sensi della presente legge è corrisposto, mediante anticipazione da parte dei comuni interessati, il trattamento economico nella misura iniziale fissata presso i comuni stessi per il proprio personale che, a parità di titolo di studio posseduto, svolga mansioni analoghe, oltre alla tredicesima mensilità, alla indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia se ed in quanto dovute.

Il personale assunto deve essere assicurato, nei modi e termini di legge. a cura dei comuni, ai fini previdenziali ed assistenziali.

Art. 5.

L'assessorato regionale degli enti locali rimborserà a ciascun comune le somme spettanti, previa dimostrazione della spesa sostenuta.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 200 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21154 del bilancio medesimo.

Gli oneri ricadenti negli anni successivi troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 11 della legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 12 luglio 1979, concernente: « Attuazione delle provvidenze disposte dall'articolo 21 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei comuni delle province di Messina e di Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978 », sono soppressi.

Art. 8.

All'art. 14 della legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 12 luglio 1979, concernente: « Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei comuni delle province di Messina e di Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978 », le parole: « All'onere di lire 39.500 milioni » sono sostituite con le seguenti: « All'onere di lire 37.000 milioni » e le parole: « e quanto a lire 24.500 milioni » sono sostituite con le altre: « e quanto a lire 22.000 milioni ».

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

(11382)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 67.

Art. 27 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'avanzo finanziario dell'esercizio 1979 accertato in lire 64.467.532.822 è destinato come segue:

a) L. 54.618.239.637 a fronte dei fondi reiscritti nella parte spesa del bilancio per l'anno 1979 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1979, a norma dell'art. 53, quarto e quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata ed integrata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35;

b) L. 5.545.000.000 alla copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1979 (tabella *C*), in relazione al disposto di cui all'art. 26, quinto e sesto comma, della vigente legge regionale di contabilità sopra richiamata;

c) L. 4.304.293.185 per le maggiori o nuove spese autorizzate con la presente legge.

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Le stesse variazioni si intendono apportate anche al bilancio pluriennale 1979-81 aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17.

Art. 3.

Lo stanziamento iscritto al cap. 115 della spesa per le finalità della legge regionale 22 giugno 1979, n. 48, concernente la istituzione del difensore civico, è elevato per l'anno 1980 di L. 5.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 4.

Il fondo di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati, istituito con legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, ed iscritto al cap. 2860 della spesa (ex cap. 2530) è elevato, per l'anno 1980, di L. 40.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 5.

Per gli interventi a favore dell'associazionismo tra i giovani, di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 42, è autorizzata, limitatamente all'anno 1980, in termini di competenza, l'ulteriore spesa di L. 50.000.000 con iscrizione al cap. 2870 (ex cap. 2580).

Art. 6.

A norma di quanto disposto dall'art. 54, ultimo comma, della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata l'iscrizione al cap. 6060, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento di L. 31.536.330 per i finanziamenti di debiti riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio 1979 e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo 1980 (tabella *D*).

Art. 7.

Per le finalità della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63, recante interventi per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 400.000.000 in termini di competenza con iscrizione al cap. 6645.

Art. 8.

Il contributo a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, previsto dalla legge regionale 24 aprile 1975, n. 24, è aumentato, per l'anno 1980, di L. 850.000.000 con iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 7820, ed è erogato per il parziale ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1979.

Art. 9.

Il fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è aumentato sia in termini di competenza che di cassa, di L. 320.000.000 con destinazione al progetto di legge in corso contenente il finanziamento dei servizi di collegamento automobilistico da affidare alla Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1980.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è aggiunto all'elenco n. 2 allegato al bilancio dell'esercizio 1980.

In dipendenza della variazione riduttiva apportata allo stesso cap. 6120 con la presente legge, lo stanziamento di competenza indicato al punto 2 dell'elenco di cui al precedente comma è ridotto di L. 928.000.000 e quello di cassa di L. 178.000.000.

Art. 10.

Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è aumentato di L. 34.835.000.000 in termini di competenza e di L. 16.950.750.000 in termini di cassa, con destinazione ai progetti di legge in corso per interventi nelle zone della Valnerina colpite dal terremoto del settembre 1979 in attuazione della legge dello Stato 3 aprile 1980, n. 115.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è aggiunto all'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'esercizio 1980.

Art. 11.

Il fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è aumentato di L. 364.000.000 in termini di competenza e di cassa, con destinazione ad interventi in agricoltura, in relazione alla maggiore assegnazione statale sullo stanziamento recato per l'anno 1979 dall'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Lo stanziamento regionale di cui al comma precedente è aggiunto all'elenco n. 5 allegato al bilancio dell'esercizio 1980.

Art. 12.

Alla tabella *C* allegata al bilancio 1980, concernente la destinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la somma di L. 391.163.210 indicata in corrispondenza del cap. 9710 è elevata a L. 708.163.210;

2) il totale di L. 11.385.000.000 è elevato a L. 11.702.000.000.

Art. 13.

Alla tabella *I* allegata al bilancio preventivo regionale dell'anno 1980, l'importo di L. 300.000.000 indicato in corrispondenza della legge regionale 22 agosto 1979, n. 49 (interventi per la difesa dell'olivicoltura dagli attacchi parassitari) è elevato a L. 362.000.000. La maggiore spesa trova capienza nello stanziamento del cap. 7665.

Art. 14.

Alla copertura finanziaria delle maggiori spese autorizzate dalla presente legge si provvede con le variazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 15.

L'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17, è così sostituito:

« Per il ripiano del disavanzo finanziario del bilancio per l'esercizio 1980, previsto in L. 5.850.000.000, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa e fino alla concorrenza dell'importo suindicato, uno o più mutui con istituti di credito a ciò abilitati, per una durata massima di trent'anni, entro il limite annuo di spesa di L. 916.000.000.

All'onere di L. 458.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1980 si fa fronte con la disponibilità dello stanziamento di cui al cap. 9790 della spesa denominato: "Rate ammortamento di mutui passivi". Per l'anno 1981 la spesa di L. 916.000.000 trova capienza nell'apposito stanziamento del bilancio pluriennale 1979-81 (I settore); per gli anni successivi la copertura sarà assicurata nei bilanci pluriennali relativi.

Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico, al finanziamento delle spese per la valorizzazione dei territori collinari e montani e per l'esercizio delle relative funzioni delegate alle comunità montane, di cui alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 44 (cap. 8350) ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 28 ottobre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 settembre 1980 (atto n. 16) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1980.

(*Omissis*).

(11342)

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. **68.**

Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale numeri 2115 e 2183 del 1° aprile 1980, adottate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 18 marzo 1980, per il prelevamento di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 5 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono convalidate le deliberazioni della giunta regionale numeri 2115 e 2183 del 1° aprile 1980 per le parti relative al prelevamento della somma complessiva di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) per l'anno finan-

ziario 1980 e all'iscrizione della stessa quanto a L. 50.000.000 al cap. 3124 della spesa denominato: « Spesa per gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri con normativa FENIT in attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67 » e quanto a L. 100 000.000 al cap. 2880 denominato: « Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze eccezionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 28 ottobre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 settembre 1980 (atto n. 19) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1980.

(11343)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 settembre 1980, n. **17-38**/legisl.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, e successive modificazioni, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 19 febbraio 1962, n. 12, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 299 di data 11 ottobre 1965, ulteriormente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale di data 5 dicembre 1966, n. 532/894/legisl. e successivamente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1969, n. 333/333/legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 2 *dicembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, modificata con legge provinciale 22 gennaio 1962, n. 2, ulteriormente modificata con legge provinciale 21 novembre 1966, n. 11 e ancora modificata con le leggi provinciali 24 dicembre 1970, n. 14, e 6 dicembre 1974, n. 43, concernente la nuova regolamentazione delle borse di studio della provincia;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi provinciali sopracitate, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 12 del 19 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962, registro n. 1, foglio n. 5, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 299 dell'11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1965, registro n. 15, foglio n. 51, ulteriormente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale numero 532/894/legisl. di data 5 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1966, registro n. 16, foglio n. 166 e successivamente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 333/333/legisl. di data 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969, registro n. 16, foglio n. 137;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8889 di data 12 settembre 1980, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti.

Decreta:

Al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 20 gennaio 1958, n 3, e successive modificazioni, concernente la regolamentazione delle borse di studio della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 12 di data 19 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962, registro n. 1, foglio n. 5, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 299 dell'11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1965, registro n. 15, foglio n. 51, ulteriormente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 532/894/legisl. di data 5 dicembre 1966, registro n. 16, foglio n. 166 e successivamente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 333/333/legisl. di data 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969, registro n. 16, foglio n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il punto 1) dell'art. 2 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« abbiano superato, nel corso della sessione estiva, autunnale e degli appelli straordinari, in ogni caso non oltre il termine di chiusura del bando di concorso, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per il primo anno o un solo esame se il piano stesso non ne prevede più di due, qualora si iscrivano al secondo anno di corso;

abbiano superato, nel corso della sessione estiva, autunnale e degli appelli straordinari, in ogni caso non oltre il termine di chiusura del bando di concorso, tutti gli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno in corso, o un solo esame se il piano stesso non ne prevede più di due, qualora si iscrivano al terzo e ad anni successivi di corso ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 29 settembre 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1980
Registro n. 53, *foglio n.* 124

(11303)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803540)